Quesito Comando

In merito all'orientamento espresso con la nota sopraindicata circa la corresponsione dell'importo di €5,16 (L. 10.000) per i "Servizi di vigilanza" di cui alla circolare n° 13 MI.SA del 22 maggio 1999, questo Ufficio evidenzia quanto segue:

- 1) il corrispettivo per i servizi di vigilanza sono posti a carico dei richiedenti. La circolare n° 13 del 22.5.1999 al punto B2, non contemplando la corresponsione di tale onere pertanto la spesa non trova adeguata copertura finanziaria nei casi in cui non sia conteggiato l'onere per l'indennità di missione;
- 2) la contrattazione integrativa stabilisce "per ogni servizio di vigilanza reso al di fuori dell'orario ordinario e straordinario e di turnazione, vengono inoltre corrisposte a ciascuna unità L. 10.000 (diecimila) al lordo delle ritenute di legge, quale compenso forfetario delle spese di trasferimento". Tale assunto è stato anche a suo tempo chiarito con la nota n° 913 del 17.8.1999 del S.T.C. Ispettorato per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali, che ha espressamente fatto riferimento ad un compenso forfetario delle spese di trasferimento che sostituisce l'indennità di trasferta, qualora dovuta;
- 3) il capitolo di spesa su cui vengono erogati i compensi spettanti per l'attività di vigilanza è quantificato tenendo conto delle entrate costituite dai versamenti degli utenti riferiti al precedente esercizio finanziario. Nel corso dell'anno lo stanziamento viene altresì adeguato sulla base delle effettive "entrate". Non è previsto per tale attività, il contributo di fondi integrativi da parte del Ministero delle Economie e Finanze. L'estensione della corresponsione del compenso a tutti gli interventi indipendentemente dalla durata del trasferimento e dell'eventuale mezzo di trasporto utilizzato, comporterebbe una spesa eccedente i corrispettivi posti a carico degli utenti, creando uno squilibrio tra entrate ed uscite.

Quanto sopra per le necessarie valutazioni.

Risposta Ministero

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto ed in relazione al parere espresso da codesta Direzione Centrale con la nota prot. n° 201274/110 del 31 marzo 2004, questo Ufficio ribadisce, come già affermato nella nota prot. n° P60-171/4118/1 sott. 44, la necessità che al compenso per il servizio di vigilanza prestato vada aggiunto anche il compenso forfetario lordo di 5,16 Euro (Lire 10.000) da corrispondere a ciascuna unità per ogni servizio reso, indipendentemente dalla durata dello stesso.

Considerato che tale compenso forfetario viene erogato per le spese di trasferimento, indipendentemente dalla durata del trasferimento e dal percorso effettuato, si precisa che tale retribuzione viene ad assorbire l'indennità di trasferta, qualora dovuta.

Si soggiunge infine che tale posizione, come risulta da numerose note dell'allora Servizio Tecnico Centrale, è stata assunta dall'Amministrazione fin dal 1 gennaio 1999 a seguito della contrattazione integrativa che portò alla emanazione della circolare n° 13 del 22 maggio 1999, nella consapevolezza che il saldo complessivo fra incassi e pagamenti, per l'insieme dei servizi di vigilanza e prevenzione, risulta costantemente attivo.